

Prot. n. 700791  
del 14 novembre 2011

**OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di spostamento entro un raggio di 100 m. dall'area di sedime di un fabbricato residenziale ubicato in zona agricola "E" in ambito di tutela integrale.**

**Il Comune**, chiede se "è possibile effettuare, nel caso di demolizione e ricostruzione con relativo ampliamento di un fabbricato residenziale ricadente in zona agricola in ambito di tutela integrale, lo spostamento entro un raggio di 100 m. dall'area di sedime, se nella stessa proprietà è presente una zona franca libera da vincoli" e se tale intervento "è in linea con quanto disposto dall'art. 4, comma 5 bis, della L.R. n. 22/2009 e s.m.i."

Se nella zona agricola, entro il raggio di cento metri dall'area di sedime del fabbricato da demolire e ricostruire anche con ampliamento, vi è un'area franca libera da vincoli di tutela integrale ai sensi del PP AR o del PRG del comune ad esso adeguato, sulla quale questo può essere ricostruito, lo spostamento è possibile e tale intervento non contrasta con il disposto dell'art. 4, comma 5 bis, della legge regionale n. 22/2009 e sue successive modifiche.

Infatti il disposto dell' art. 4, comma 5 bis, concerne gli edifici che vengono demoliti e ricostruiti all'interno degli "ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati". Se un edificio può essere ricostruito al di fuori dell'ambito di tutela integrale in cui si trova (nelle zone agricole la ricostruzione può avvenire entro un raggio di 100 metri dall'area di sedi me preesistente, ai sensi dell' art. 2, comma 1, della legge) naturalmente non è più soggetto ai limiti di cui alla predetta norma.

Quanto sopra è anche spiegato in un parere redatto dal Settore Urbanistica della Provincia di Macerata (prot. 75758 del 4/10/2011) in risposta ad un quesito analogo, di cui questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" condivide il contenuto.